

<b>DELIBERAZIONE N. 751 DEL 07/08/2025</b>	
<b>OGGETTO:</b> PRESA D'ATTO DELLE LINEE GUIDA SULL'ESECUZIONE DEI TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI ADOTTATE DALLA CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO MONITORAGGIO SENTENZE DI CONDANNA - INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DESIGNATO	
Esercizi/o e conto 2025  Centri/o di costo .  - <b>Importo presente Atto: € .</b>  - <b>Importo esercizio corrente: € .</b>  Budget  - <b>Assegnato: € .</b>  - <b>Utilizzato: € .</b>  - <b>Residuo: € .</b>  <b>Autorizzazione n°: .</b>  Servizio Risorse Economiche: <b>Giovanna Evangelista</b>	<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>  <b>UOC Affari Generali</b>  Il Dirigente Responsabile  <b>Massimiliano Gerli</b>     Responsabile del Procedimento  <b>Maria Laura Sarli</b>  L'Estensore  <b>Maria Laura Sarli</b>   Proposta n° DL-794-2025
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b>  Positivo  Data 07/08/2025  IL DIRETTORE SANITARIO f.f. <b>Costanza Cavuto</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>  Positivo  Data 06/08/2025  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Massimo Armitari</b>
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: All. 1 - Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziari esecutivi	

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*”;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che in data 21.01.2025 la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio – Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna, ha emanato le Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, volte a responsabilizzare l'Amministrazione creditrice nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile;

che la finalità delle suindicate linee guida è fornire indicazioni generali sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell'Amministrazione o Ente titolare del credito erariale;

Richiamati gli artt. 212 – 216 dell'All. 1 al Decreto Legislativo n. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i recante "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.g.c.)*";

Considerato che le suddette Linee Guida nel richiamare il potere-dovere di ogni Amministrazione creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna, prevedono:

- l'obbligo dell'amministrazione (art. 214, comma 1 c.g.c.) di designare uno specifico Ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti;
- il dovere dell'amministrazione, per il tramite dell'Ufficio designato, di avviare immediatamente l'azione a di recupero del credito (art. 214, comma 3 c.g.c.);

- l'obbligo dell'Amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio restando di spettanza dello Stato;

- Atteso** che è interesse di questi Istituti dare seguito a quanto previsto nelle richiamate Linee Guida designando quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione in esse previste, la U.O.C. Affari Generali, riservandosi di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all'avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento;
- che la U.O.C. Affari Generali potrà avvalersi della U.O.C. Risorse Umane per il recupero in via amministrativa, attraverso ritenute sulle somme dovute a qualsiasi titolo in base a rapporto di lavoro, di impegno o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto o quello di quiescenza;
- Dato atto** che la scelta tra le diverse modalità di esecuzione, come stabilito dall'art. 214, comma 3 c.g.v., sarà compiuta individuando quella più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell'esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza rilevante;
- Ritenuto** opportuno prendere atto delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi emanate dalla Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio – Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna;
- opportuno designare la U.O.C. Affari Generali, quale Unità incaricata di procedere al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei Conti, per quanto di propria competenza;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella Sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di

economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### **PROPONE**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto linee guida sull'esecuzione dei titoli giudiziari esecutivi emanate in data 21.01.2025 dalla Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio – Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna, allegate al presente provvedimento quale parte integrante es sostanziale;
- designare la U.O.C. Affari Generali per il recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei Conti, riservandosi di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all'avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento;
- trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. Risorse Umane e alla U.O.C. Risorse Economiche per quanto di propria competenza.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Massimiliano Gerli**

## Il Direttore Generale

- Visto            il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista            la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto            il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto            l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto            l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù        dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto      che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto            il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

## Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PRESA D’ATTO DELLE LINEE GUIDA SULL’ESECUZIONE DEI TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI ADOTTATE DALLA CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO MONITORAGGIO SENTENZE DI CONDANNA - INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DESIGNATO”* e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Livio De Angelis**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



# CORTE DEI CONTI

## PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO

### Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna

#### Linee guida sull'esecuzione dei titoli giudiziari esecutivi

Con le presenti linee guida si forniscono indicazioni generali sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile (*i.e.* le sentenze di condanna, le ordinanze esecutive adottate all'esito del rito monitorio e i decreti di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie) in favore dell'amministrazione o ente titolare del credito erariale (d'ora in avanti: "amministrazione creditrice"), a norma degli artt. 212-216 dell'All. n. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e s.m.i.i., recante il «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» (d'ora in avanti: "c.g.c.").

#### Indice

1. La responsabilità dell'amministrazione creditrice	2
2. Il potere-dovere di procedere all'esecuzione	2
3. Obblighi informativi e facoltà di richiedere accertamenti patrimoniali per verificare le condizioni di solvibilità dei debitori	3
4. Attività di vigilanza ed indirizzo della Procura regionale	4
5. Appello di parte, condanna sussidiaria e in solido, diritto di prelazione	4
6. Le modalità di esecuzione	4
7. Sentenza preceduta da sequestro conservativo	5
8. La ritenuta cautelare	6
9. La notificazione del titolo esecutivo	6
10. Pagamento delle Spese di giustizia	7
11. Pagamento in forma rateale	8
12. Decesso del debitore	8
13. Incompatibilità per gli amministratori di enti locali condannati dalla Corte dei conti	8
Allegato (Prospetto informativo)	10

## **1. La responsabilità dell'amministrazione creditrice**

Va innanzitutto sottolineato che il codice, al fine di eliminare i rilevanti fenomeni di mancate riscossioni registrati nel recente passato e di rimarcare l'importanza e l'essenzialità dell'attività esecutiva, conferma la responsabilizzazione dell'amministrazione creditrice nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile sancendo, espressamente all'art. 214, comma 4, c.g.c., che: «*Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna della Corte dei conti*».

## **2. Il potere-dovere di procedere all'esecuzione**

La titolarità del potere-dovere di procedere all'esecuzione è di spettanza dell'amministrazione creditrice individuata (o individuate) nel provvedimento giurisdizionale.

Quest'ultima, ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c., ha l'obbligo di designare, al ricevimento della notifica della decisione, in via generale, uno specifico Ufficio preposto alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti.

La designazione andrà effettuata, per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente (ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lett. a) della legge n. 400 del 1988); per le altre amministrazioni o enti con provvedimento dell'Organo di vertice.

**L'amministrazione creditrice**, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo dichiarato conforme all'originale *ex* art. 212, c. 2, c.g.c. dalla competente Segreteria della Sezione giurisdizionale, tramite l'Ufficio designato, **deve *ex* art. 214, comma 3 c.g.c. avviare immediatamente l'azione di recupero del credito.**

**I proventi** dei crediti liquidati e ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire **devono essere iscritti distintamente nei documenti contabili**, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato, come disposto dall'art. 5 del d.P.R. n. 260 del 1998 (ancora vigente in quanto non abrogato dal D. Lgs. n. 174 del 2016 e s.m.i.).

A tal proposito si rimarca che la riscossione deve essere curata anche per le spese di giustizia, comprensive dei diritti per il successivo rilascio delle copie dei titoli e connessa imposta di bollo, ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, recato dal d.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i.i., secondo gli importi comunicati dalla stessa Procura regionale.

Nel caso il titolo giudiziale definitivo preveda una pluralità di amministrazioni creditrici, *ex* art. 214, c. 1-*bis*, c.g.c. la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.

Detti importi devono essere successivamente riversati in favore dell'Erario statale ai sensi del citato art. 5 del d.P.R. n. 260 del 1998 (cfr. successivo art. 10).

### **3. Obblighi informativi e facoltà di richiedere accertamenti patrimoniali per verificare le condizioni di solvibilità dei debitori**

Il titolare dell'Ufficio designato, prescelte le modalità esecutive, le comunicherà *tempestivamente* a norma dell'art. 214, comma 2, c.g.c. al competente Procuratore Regionale, unitamente alla **nomina del responsabile del procedimento**.

Risulta opportuno, pertanto, che *sia* l'immediato avvio del procedimento *sia* la **nomina del responsabile del procedimento di esecuzione** - al pari di eventuali variazioni, quali la nomina di un nuovo responsabile ovvero l'inizio di una diversa modalità esecutiva per abbandono della precedente (ad esempio per interruzione delle ritenute per cassazione del rapporto lavorativo) - siano formalizzate in **apposito atto**, da trasmettere con sollecitudine al Procuratore regionale, con indicazione:

- dei recapiti di contatto personale del responsabile unico del procedimento di esecuzione;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata del relativo Ufficio.

Al fine di meglio orientare l'attività di recupero del credito erariale ed effettuare la **scelta attuativa più proficua in ragione dell'entità del credito**, a mente dell'art. 214, c. 3, ultimo periodo, c.g.c. «*L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore*».

Ogni sei mesi ed in ogni caso al massimo, decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e **comunque non oltre il 30 aprile**, a norma dell'art. 214, c. 8, c.g.c. il responsabile del procedimento trasmette al competente Procuratore regionale, **un prospetto informativo dell'attività svolta**, che dia conto, **per ciascuna procedura esecutiva**,

- delle partite riscosse;
- delle disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere;
- delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva.

**Al prospetto informativo (v. allegato)** a norma dell'art. 214, comma 8, c.g.c. **andranno sempre allegati i documenti giustificativi contabili (reversali d'incasso, quietanze di pagamento, ecc.) dell'attività svolta.**

La relazione andrà resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.

L'obbligo informativo semestrale, salva diversa comunicazione da parte della Procura regionale, cessa dall'informazione dell'avvenuto recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile, diventi inesistente (annullamento del titolo esecutivo) o non perseguibile (es. decesso del debitore nei casi diversi dalle ipotesi di indebito arricchimento con trasmissione del debito agli eredi).

La corrispondenza con le Procure regionali dovrà avvenire utilizzando la posta elettronica certificata o tramite DAeD e dovrà sempre riportare nell'oggetto gli estremi del titolo/titoli in esecuzione e l'organo giudicante (Sezione giurisdizionale regionale o Sezione giurisdizionale centrale).

Si sottolinea, anche ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale contestazione omissiva a titolo di colpa grave, che ogni inadempimento dei predetti obblighi informativi di legge potrà essere valutato ai sensi del citato art. 214, comma 4, c.g.c.

#### **4. Attività di vigilanza ed indirizzo della Procura regionale**

Si evidenzia come l'art. 214, comma 6, c.g.c. legittimi il Pubblico Ministero ad indirizzare, alle sole amministrazioni creditrici, istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero; dette istruzioni possono essere altresì fornite su richiesta delle amministrazioni non statali.

Viceversa, ai sensi dell'art. 214, comma 7, c.g.c. le Amministrazioni statali o ad esse equiparate, si devono avvalere della consulenza e, per le esecuzioni innanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### **5. Appello di parte, condanna sussidiaria e in solido, diritto di prelazione**

In caso di appello di parte ed attesa l'efficacia sospensiva dello stesso *ex* art. 190, comma 4, c.g.c. il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado va sospeso ed eventualmente riattivato all'esito del giudizio d'impugnazione.

Nell'esecuzione dovrà tenersi conto dell'eventuale condanna in via sussidiaria, che consente di agire nei confronti del debitore interessato solo dopo l'infruttuosa azione esperita nei confronti del responsabile principale.

Qualora in base al titolo giudiziale vi siano più obbligati in solido l'amministrazione creditrice potrà agire, per l'intero importo, nei confronti di ognuno e, in tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri a norma dell'art. 1292 c.c.

Si segnala che ai sensi dell'art. 216, comma 3, c.g.c. il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 c.c., con grado di preferenza successivo ai crediti indicati negli artt. 2778 e 2780 c.c.

#### **6. Le modalità di esecuzione**

Le amministrazioni creditrici, ai sensi dell'art. 214, comma 5, c.g.c. possono avvalersi, alternativamente o cumulativamente, dei seguenti tre strumenti:

- recupero in via amministrativa *ex* art. 215 c.g.c.

Il recupero avviene attraverso ritenute, nei limiti di legge, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico condannato in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

Il recupero in via amministrativa si esegue mediante semplice richiesta all'ente erogatore della provvidenza economica dovuta all'agente pubblico condannato *ex art. 215, comma 2, c.g.c.*

Ai sensi dell'art. 215, comma 3, c.g.c. l'Ufficio competente ha facoltà di richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella sentenza di condanna, maggiorato degli interessi legali, di cui, però, ai sensi dell'art. 2855, comma 2, del Codice civile, dovrà essere espressamente enunciata la misura nell'iscrizione.

Il recupero del credito esclusivamente in via amministrativa, sussistendone i presupposti (es. l'accertata esistenza di un trattamento economico in favore dell'interessato) e in presenza di una condanna non elevata, è la modalità preferibile per la maggiore semplicità e sicurezza realizzativa, comportante anche minore oneri per il debitore.

- esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile *ex art. 216 c.g.c.*;
- iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali *ex art. 214, c. 5, lett. c) c.g.c.*

La scelta tra le varie possibilità offerte, come prescrive l'art. 214, comma 3, c.g.c. va compiuta individuando quella più proficua in ragione della entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell'esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza rilevante.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata secondo il rito civile e l'iscrizione a ruolo, trattandosi di comuni modalità di riscossione da parte delle amministrazioni creditrici, non sembra debbano fornirsi particolari indicazioni.

## **7. Sentenza preceduta da sequestro conservativo**

Deve invece necessariamente seguirsi anche la modalità dell'esecuzione forzata nel caso in cui la sentenza sia stata preceduta da sequestro conservativo, realizzandosi l'automatica sua conversione in pignoramento una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva *ex art. 80 c.g.c.*, che espressamente richiama la disciplina di cui all'art. 686 c.p.c.

Si evidenzia come, in caso di sentenza di condanna preceduta da sequestro conservativo, l'amministrazione creditrice si debba attivare ai sensi dell'art. 156 disp. atto c.p.c. onde evitare di incorrere nelle previste decadenze e nelle consequenziali responsabilità di cui si è riferito al punto 1 delle presenti Linee guida.

A tale scopo, oltre a provvedere alla notificazione della sentenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione del titolo giudiziale definitivo ai sensi del novellato art. 212 c.g.c. l'amministrazione creditrice deve depositarne (a mezzo di legale appositamente incaricato) copia conforme presso la Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 213, comma 2, c.g.c.).

L'amministrazione creditrice, laddove siano state sottoposte a sequestro quote di ratei pensionistici o di indennità di fine rapporto, oltre al deposito di cui sopra,

dovrà procedere alla notificazione di copia conforme del titolo esecutivo all'I.N.P.S. ovvero al competente diverso Ente previdenziale, presso le rispettive sedi legali competenti individuate a norma di legge, al fine di ottenere il versamento nelle casse dell'Erario delle somme accantonate a seguito del sequestro conservativo.

L'amministrazione creditrice dovrà altresì richiedere, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., entro il già menzionato termine di 60 giorni, l'annotazione del medesimo titolo esecutivo a margine delle trascrizioni del sequestro immobiliare a suo tempo effettuate.

#### **8. La ritenuta cautelare**

Si rappresenta che le amministrazioni creditrici possono chiedere alle altre amministrazioni o enti, nelle more dell'esecuzione, la sospensione del pagamento di somme dovute all'agente pubblico condannato con sentenza passata in giudicato, avvalendosi della ritenuta cautelare di cui all'art. 82 c.g.c.

La conoscenza dell'esistenza di eventuali crediti vantati dall'agente pubblico condannato nei da altre amministrazioni o enti può essere oggetto di specifica richiesta a mente dell'art. 214, c. 3, ultimo periodo, c.g.c.

#### **9. La notificazione del titolo esecutivo**

Per l'avvio dell'esecuzione è prescritto, ai sensi del novellato art. 212 c.g.c., che *«il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale»*, con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023.

Detta copia vale come titolo per l'esecuzione forzata per le amministrazioni creditrici nei confronti degli agenti pubblici condannati.

Solo per i titoli giudiziali definitivi relativi a procedimenti giurisdizionali instaurati precedentemente alla data del 28 febbraio 2023 continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 212 c.g.c.

Solo in queste ipotesi la copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale, rilasciata dalla Segreteria della sezione giurisdizionale, tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della segreteria stessa, sarà inviata all'amministrazione creditrice a cura della Procura regionale.

In ogni caso il titolo giudiziale esecutivo dovrà essere immediatamente notificato *personalmente* a ogni agente pubblico condannato a cura dell'amministrazione creditrice.

L'amministrazione avrà cura di custodire la copia digitale della sentenza trasmessa.

Si rammenta, in proposito, che la notificazione deve avvenire a mezzo Ufficiale giudiziario (non essendo valida, nell'ambito degli enti locali, quella a mezzo di messo comunale), oppure, nei confronti di coloro che ne siano dotati, attraverso il servizio

di posta elettronica certificata, da effettuarsi da parte dei soggetti abilitati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Considerato che con la notificazione il condannato ha conoscenza dell'inizio della procedura di riscossione nei suoi confronti, al fine di consentire il possibile adempimento spontaneo, appare opportuno che unitamente al titolo, qualora non si proceda mediante esecuzione forzata (occorrendo, in tal caso, formale precetto), vada contestualmente inviato un invito ad effettuare il pagamento spontaneo dell'importo dovuto al fine di evitare la prevista attività di riscossione coattiva, precisando sorte capitale, eventuali interessi e rivalutazione, oltre alle spese di giustizia e ai diritti di copia (da versare allo Stato), con la fissazione di un termine per adempiere di almeno 10 giorni.

#### **10. Pagamento delle spese di giustizia**

Il pagamento delle spese di giustizia ed ulteriori diritti, dovrà essere effettuato a carico del debitore condannato tramite il sistema pagoPA (cfr. D.Lgs. 82/2005), oppure a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente postale avente le seguenti coordinate IBAN: IT04T0100003245350010345501 ed intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato di Roma - riportando nella causale: il numero e l'anno della sentenza o ordinanza, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti che ha emesso la decisione, l'indicazione del capitolo d'entrata n° 3455, Capo X, art. 1 del Bilancio dello Stato.

L'importo del versamento, se superiore ad Euro 77,47, dovrà essere maggiorato di Euro 2,00 per imposta di bollo sulla relativa quietanza di Tesoreria.

In caso di pagamento delle spese di giudizio e per ulteriori bolli acquisito alle casse dell'Amministrazione danneggiata nell'ambito dell'esecuzione del provvedimento di condanna, tali somme andranno riversate, con indicazione del capitolo d'entrata n° 3455, Capo X, tramite bonifico con le medesime modalità su esposte, ad uno dei seguenti IBAN pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato:

- IT60D0100003245BE00000022N (per le somme riscosse in via ordinaria art. 1);
- IT88I0100003245BE0000001DR (per le somme riscosse a mezzo ruoli art. 2).

Con riferimento alle sole Amministrazioni dello Stato, in alternativa, si potrà provvedere al riversamento delle somme incamerate, sul capitolo d'entrata n° 3455, Capo X, art.1 o art.2, tramite procedura "Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato" ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021.

A fronte dei versamenti acquisiti dalla Tesoreria con bonifico, o tramite Piattaforma Incassi, viene emessa una ricevuta di quietanza informatica che dovrà essere trasmessa in copia all'Ufficio Monitoraggio sulle esecuzioni delle sentenze/ordinanze di condanna della Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio.

## **11. Pagamento in forma rateale**

Nell'invito si può anche indicare la possibilità di poter procedere, previa richiesta, al recupero mediante rateizzazione.

A questo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 215, comma 5, c.g.c. il debitore può essere ammesso, su sua richiesta, al pagamento in forma rateale, previa predisposizione, a cura dell'amministrazione creditrice, di un piano di rateizzazione che tenga conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

**Il piano di rateizzazione - al pari di ogni sua eventuale successiva modificazione - è sottoposto alla preventiva approvazione del Pubblico Ministero contabile.**

L'istanza di rateizzazione potrà ricevere, di massima, positivo accoglimento qualora rispetti le prescrizioni (con conteggio degli interessi applicati in tali dilazioni), contenute nel vigente art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), disposizione di cui l'art. 215, comma 6, c.g.c. mutua la previsione della decadenza dal beneficio per il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive.

Ogni violazione al predetto obbligo informativo potrà valere ai sensi dell'art. 214, comma 4, c.g.c.

## **12. Decesso del debitore**

Nell'ipotesi intervenga il decesso del debitore in costanza di esecuzione del titolo giudiziale definitivo, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi, (in tal senso, si v. tra le molte, Cass. civ., Sez. I, sent., 21 febbraio 2009, n. 4432), si deve sospendere l'attività esecutiva e l'evento deve essere portato immediatamente alla cognizione della competente Procura regionale per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994 (es. illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa).

Sarà cura della Procura regionale comunicare l'esito della valutazione.

## **13. Incompatibilità per gli amministratori di enti locali condannati dalla Corte dei conti**

Qualora l'Ente danneggiato sia un ente locale si rammenta quanto prescritto dall'art. 63, comma 1, n. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che prevede l'incompatibilità con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, sia stato con sentenza passata in giudicato

dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non abbia ancora saldato il credito erariale.

A mente del successivo art. 68, le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalle cariche suindicate, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a determinarsi la causa medesima.

Il procedimento per la contestazione della causa di incompatibilità trova la propria disciplina nell'art. 69 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

In considerazione dell'altissimo interesse pubblico che riveste l'attività volta al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei conti, anche in un'ottica dissuasiva e di deterrenza da successivi comportamenti dannosi per l'Erario, si confida nella fattiva collaborazione delle Amministrazioni destinatarie delle presenti linee guida.

Roma, lì

**IL PROCURATORE REGIONALE**  
Pres. Paolo Luigi Rebecchi



## Prospetto informativo

<b>PROCURA REGIONALE LAZIO</b>						
<b>VIALE MAZZINI, 105, 00195 Roma</b> <b>PEC: lazio.procura.segreteria@corteconticert.it</b>						
<b>Esecuzione sentenza / ordinanza di condanna</b> Nota informativa ex art. 214, co. 8 D.Lgs. n. 174/2016						
<b>Amministrazione</b>		Denominazione :				
		Codice Fiscale :				
Sentenza			Data		Numero	
Sentenza di appello						
Ordinanza						
Debitore :	Nome				Cognome	
	C.F.					
Condebitori :			[sì/no] se 'sì' indicare numero			
Responsabile del procedimento [nome cognome] :						
<b>Importi da recuperare</b>						
Capitale			Capitolo di entrata			
Rivalutaz. Monetaria			Interessi			
Spese giustizia			Capitolo di entrata			
Importo complessivo da recuperare			alla data del			
In caso di avvenuto recupero integrale :						
Importo complessivo recuperato						
<b>Modalità di recupero</b>						
Diretto			Iscrizione a ruolo			
<b>Garanzie (indicare importi garantiti)</b>						
Iscrizione ipotecaria			Beni sequestrati			
Fidejussione						
<b>In caso di rateizzazione e/o dilazione del debito</b>						
Prospetto dimostrativo della quota capitale, degli interessi e rivalutazione monetaria nonché degli interessi maturandi fino alla fine della rateizzazione e/o dilazione						
Data di concessione della rateizzazione e/o dilazione					N° rate	
Scadenza rateizzazione e/o dilazione					Allegato	
Importo complessivo da recuperare					<b>SI</b>	<b>NO</b>
Procedura esecutiva esattoriale			Procedura esecutiva ordinaria			
<b>In caso di più debitori e/o amministrazioni danneggiate, compilare una scheda per ogni debitore e per ogni amministrazione</b>						
<b>Note</b>						

--

Data		Il responsabile del procedimento
------	--	----------------------------------

--

<b>Da restituire compilato a cura dell'Amministrazione</b>	
------------------------------------------------------------	--

<b>STATO DEL RECUPERO</b>
---------------------------

<b>Capitale</b>
-----------------

Data ultimo pagamento		Capitolo di entrata	
Importo complessivamente riscosso con l'ultimo pagamento			
Importo residuo			

<b>Spese di giustizia</b>
---------------------------

Data ultimo pagamento		Capitolo di entrata	
Importo complessivamente riscosso con l'ultimo pagamento			
Importo residuo			

<b>Riepilogo</b>
------------------

Importo residuo	
Importo recuperabile	
Importo non dovuto per revisione in appello	
Importo non recuperabile:	legge 266/2005
	annullamento credito

<b>Motivi del mancato recupero</b>
------------------------------------

--

--

Data		Il responsabile del procedimento
------	--	----------------------------------